

Legge 18-6-1986, n. 281 - Capacità di scelte scolastiche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori.

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, o richiesto dall'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diritto di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione o quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni.

3. Le scelte in ordine ad insegnamenti opzionali e ad ogni altra attività culturale e formativa sono effettuate personalmente dallo studente.

4. I moduli relativi alle scelte di cui ai precedenti commi devono essere allegati alla domanda di iscrizione.

5. Lo domanda di iscrizione o tutte le classi della scuola secondaria superiore di studenti minori di età - contenente lo specifico elenco dei documenti allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 - è sottoscritto per ogni anno scolastico da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del Codice civile.

6. Sono abrogate le disposizioni in materia di iscrizione nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.